



**COMUNE  
DI CARPI**

---

Ord. n.  
Prot. n.

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLE INIZITIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CARPI DENOMINATE "FESTA DEL RACCONTO" DAL 18 GIUGNO 2021 AL 20 GIUGNO 2021 E "LA CARPI ESTATE" DAL 21 GIUGNO 2021 AL 08 AGOSTO 2021.**

**PREMESSO**

- che dal 19 Giugno 2021 al 20 giugno 2021 si svolgerà la manifestazione denominata "FESTA DEL RACCONTO" e dal 21 Giugno 2021 al 08 Agosto 2021 si svolgerà la manifestazione denominata "LA CARPI ESTATE", manifestazioni organizzate del Comune di Carpi, che si svolgeranno in Piazza Martiri;

**PRESO ATTO**

che la zona ove si svolgerà l'evento pubblico è sita in Area Pedonale in centro storico, delimitata dal perimetro formato dalle seguenti vie: PIAZZA MARTIRI;

**CONSIDERATO**

che durante le manifestazioni, i contenitori di vetro/lattine, spray urticanti e artifici pirotecnici possono far registrare fenomeni di violenza, nonché episodi e comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana derivante del loro utilizzo improprio o accidentale;

**RITENUTO PERTANTO NECESSARIO**

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire attraverso l'emanazione del presente provvedimento vietando ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno dell'area sopraindicata, sede di svolgimento degli eventi, negli orari di svolgimento degli spettacoli come da calendario :

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione delle bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

### **RITENUTO NECESSARIO INOLTRE**

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana, vietare, negli orari di svolgimento degli spettacoli, nell'area di svolgimento delle manifestazioni che si terranno in Piazza Martiri, l'introduzione di contenitori di vetro, bombolette spray, spray urticante, bagagli a mano ingombranti e artifici pirotecnici e, più in generale, in tutta l'area del centro storico, come definito in precedenza, l'utilizzo di contenitori di vetro;

### **STABILITO**

Per le finalità di cui sopra, di dare corso al presente provvedimento;

### **AVENDO DATO**

Comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Prefetto di Modena con nota del 17 Giugno 2021 così come recita il comma 4 dell'articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

### **VISTO**

L'articolo 54 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

### **VISTO**

Il Regolamento di Polizia Urbana;

### **VISTA**

La Legge 24 novembre 1981, n. 689;

### **ORDINA**

di vietare, per le finalità di cui sopra, dal 18/06/2021 al 08/08/2021, negli orari di svolgimento delle manifestazioni come da calendario, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno dell'area sede di svolgimento dell'evento:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione delle bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

### **ORDINA**

inoltre di vietare, per le finalità di cui sopra, dal 18/06/2021 al 08/08/2021, negli orari di svolgimento delle manifestazioni come da calendario, all'interno dell'area delle manifestazioni in Piazza Martiri, l'introduzione di :

- contenitori di vetro e lattine
- bombolette spray
- bagagli a mano ingombranti

- **spray urticante**
- **artifici pirotecnici**

Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento concernenti il divieto di vendita e somministrazione, nonché di utilizzo di contenitori di vetro, si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di cui all'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine ossia la sanzione da € 50,00 a € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100.

Per la violazione alla disposizione del presente provvedimento concernente il divieto utilizzo di bagagli a mano ingombranti, spray urticante e artifici pirotecnici si applica la norma di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ossia la sanzione da € 25 a € 500 – pagamento in misura ridotta € 50.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dal presente provvedimento;

L'Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Carpi, nonché nei consueti modi di legge tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/241, si avverte che avverso il presente atto, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;

L'applicazione delle sanzioni avviene con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.

Carpi lì, 17.06.2021

**IL SINDACO**  
**(Alberto Bellelli)**